



**COMUNE DI URBINO**

**PIANO PER IL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE**

**DISCIPLINA ATTIVITA' DI TIPO "B":  
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO  
ITINERANTE**

**APPROVATO**

Con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 64 del 06.07.2002

---

## **DISPOSIZIONE PRELIMINARE**

---

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO.**

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114, della Legge Regionale 4 Ottobre 1999, n.26, in seguito denominati “D.Lgs.n.114/1998” e “L.R.n.26/1999”, e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale in forma Itinerante - Tipo “B”** - (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 1, lettera b - e L.R.n.26/1999, Art.31).

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione.

---

## **TITOLO I : COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE.**

### **ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE.**

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita Autorizzazione di “Tipo B” (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 2).

L'**Autorizzazione di “Tipo B”** è rilasciata dal Comune competente secondo quanto dettato dalla L.R.n.26/1999, Art.31 - comma 1 -, ed abilita anche all'esercizio della attività di vendita secondo le modalità definite dall'Art.5 - comma 2 - delle allegate “Norme Generali” adottate dal Comune per la disciplina del settore.

L'attività in forma itinerante può essere esercitata anche dai **Produttori agricoli** che vendono i loro prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963, n.59, e successive modifiche ed integrazioni (L.R.n.26/1999, Art.34 - comma 3).

### **ARTICOLO 3 - ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.**

L'attività può essere esercitata, con mezzi motorizzati o altro, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta dal Comune (L.R.n.26/1999, Art.31 - comma 6) con il presente Regolamento o con altro apposito atto.

Per esercitare l'attività di vendita l'operatore può sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (L.R.n.26/1999, Art.31 - comma 6), comunque per non più di un'ora (L.R.n.26/1999, Art.34 - comma 3)

Trascorso il termine massimo di sosta nello stesso punto (un'ora) l'operatore deve spostarsi, prima di riprendere l'esercizio dell'attività di vendita, in un punto di sosta successivo distante dal precedente almeno 500 metri (L.R.n.26/1999, Art.34 - comma 3).

E' vietato esercitare l'attività con esposizione della merce su banchi fissi (L.R.n.26/1999, Art.31 - comma 6) o a contatto col terreno.

Ogni area in cui l'operatore sosta per esercitare l'attività dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, che l'operatore stesso ha l'onere di raccogliere in propri contenitori.

#### **ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.**

Il Commercio su aree pubbliche per la **vendita di prodotti alimentari** è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 8) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

E' fatto divieto agli operatori che esercitano l'attività in forma itinerante di porre in vendita promiscuamente **prodotti alimentari e non alimentari**, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolci confezionati e giocattoli.

Per esigenze di carattere igienico sanitario, gli operatori che vendono **animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti**, non potranno esercitare l'attività di vendita stando, contemporaneamente, in aree contigue a quelle già occupate da operatori che vendono prodotti alimentari.

Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

#### **ARTICOLO 5 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.**

Gli operatori che richiamano l'attenzione dei consumatori o effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo alla quiete pubblica, in particolare all'interno dei Centri abitati ed in genere delle zone a destinazione residenziale, come individuate dallo Strumento Urbanistico comunale vigente.

E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine ed eventualmente sanzionare in osservanza delle norme vigenti

In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario.

#### **ARTICOLO 6 - ORARI.**

Anche per il Commercio su Aree Pubbliche svolto in forma itinerante si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.114/1998 e degli Indirizzi Regionali.

Gli orari sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco.

Come **indirizzo generale** l'esercizio dell'attività in forma itinerante sarà consentito nel territorio comunale dalle ore otto alle ore diciannove tutti i giorni della settimana, con esclusione delle Domeniche e delle giornate festive non comprese tra quelle per le quali sarà prevista la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercenti al dettaglio.

Gli orari potranno anche essere differenziati per il **periodo estivo** (Orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre) con anticipazione dell'ora iniziale e posticipazione di quella finale di non più di un'ora

L'esercizio dell'attività all'interno dei **Centri abitati** ed in generale delle **Zone con destinazione residenziale**, come individuate dallo Strumento Urbanistico Comunale vigente, è vietato dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Il Comune potrà comunque stabilire, con apposita Ordinanza del Sindaco, **limitazioni straordinarie temporanee** nei casi e per i periodi in cui in determinate aree non sia possibile esercitare l'attività per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari, di pubblico interesse, o per altre valide motivazioni.

**ARTICOLO 7 - AGRICOLTORI CHE ESERCITANO LA VENDITA DEI LORO PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE.**

Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963, n.59, e successive integrazioni e modifiche.

**ARTICOLO 8 - ZONE DI INTERDIZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO IN FORMA ITINERANTE.**

L'attività di vendita itinerante non può essere svolta stando a distanza inferiore a ml.500 dal perimetro delle aree destinate allo svolgimento dei Mercati e delle Fiere regolarmente istituiti nel Comune, come individuati dagli appositi “Regolamenti” approvati dal Consiglio Comunale, nelle giornate in cui i suddetti Mercati o Fiere si svolgono.

L'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è vietato (L.R.n.26/1999, Art.31 - comma 7) nelle “**Zone di Interdizione**” di seguito riportate, unitamente alle motivazioni:

- 1) Nel **Centro Storico del Capoluogo**, come perimetrato dal vigente Strumento Urbanistico e riportato nella allegata Tavola n. 5, in considerazione delle caratteristiche strutturali del tessuto urbano e della rete viaria interna, tali che la sosta di mezzi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante creerebbe gravi problemi di transito, parcheggio, e di polizia stradale in generale;
- 2) Nei tratti della **Rete Viabile del Capoluogo** di seguito elencati, come cartografati nella allegata Tavola n.5, per motivi di sicurezza stradale:
  - 2.1) **Incrocio della “Croce dei Missionari”;**
  - 2.2) **Strada Statale n.73 bis**, dall'incrocio con la S.S.n.423 per tutto il tracciato lungo le Mura del Centro Storico ed il primo tratto dopo il Piazzale del Mercatale;

- 2.3) Piazzale del Mercatale**, interessato da aree a parcheggio e dagli arrivi e partenze dei mezzi di trasporto pubblici che collegano Urbino con i Centri limitrofi;
- 2.4) Via G. Di Vittorio**, per tutto il tracciato dall’incrocio con la S.S. n.73 bis fino a quello con Viale Comandino;
- 2.5) Viale Comandino**, i primi tratti della **Strada per Gadana**, fino al punto di ingresso alla sede del Distretto Sanitario, e della **Strada per Piantata**;
- 2.6) Il Piazzale del parcheggio adiacente l’Ospedale**, sia per la specifica destinazione che per la necessità di evitare disturbo alla struttura ospedaliera;
- 2.7) Via Gagarin**;
- 2.8) Viale Gramsci**;
- 2.9) Via Don Minzoni e Via dei Morti**;
- 2.10) Via Tortorina e Via Battista Sforza**, nel quartiere “Piantata”.

#### **ARTICOLO 9 - ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ ITINERANTE CON SOSTA NEI POSTEGGI ISOLATI.**

Ai sensi dell’Art. 34 - comma 3, ultimo periodo - della L.R.n.26/1999 l’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale può essere svolta anche con sosta nei posteggi isolati individuati dal Comune a Canavaccio, Trasanni, Schieti, Castelcavallino e Pieve di Cagna, esclusi quelli previsti in Piazza S. Francesco nel Centro Storico del Capoluogo, ricompreso tra le “Zone di Interdizione” definite al precedente Articolo 8 delle presenti Norme, nei casi in cui gli stessi risultino non occupati e con le modalità appositamente dettate dalle norme in vigore.

#### **ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione, per quanto applicabili, le “Norme Generali” fissate dal Comune per il settore del Commercio su Aree Pubbliche, oltre a quelle dettate dal D.Lgs.n.114/1998 e dalla L.R.n.26/1999, nonché ogni altra norma vigente in materia.

---

**INDICE**

---

---



## **DISPOSIZIONE PRELIMINARE**

---

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
------------------	--------

---

## **TITOLO I**

---

Art. 2 - Autorizzazione	Pag. 3
Art. 3 - Esercizio dell'attività	Pag. 3
Art. 4 - Disposizioni Igienico - Sanitarie	Pag. 4
Art. 5 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 4
Art. 6 - Orari	Pag. 5
Art. 7 - Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante	Pag. 6
Art. 8 - Zone di interdizione del Commercio su Aree Pubbliche svolto in forma itinerante	Pag. 6
Art. 9 - Esercizio dell'attività itinerante con sosta nei Posteggi isolati	Pag. 7
Art. 10 - Disposizioni Transitorie e Finali	Pag. 8